

Proposta di Regolamento: “Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie”.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e in coerenza con l'Accordo Stato - Regioni rep. atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021 concernente "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" recepito con la Delib. G.R. n. 172 del 2 marzo 2022, disciplina le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 2
(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per ambulatorio: la struttura, intra od

extraospedaliera, in cui si svolgono attività e si erogano prestazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. Sono ambulatori le strutture:

1. di assistenza specialistica ambulatoriale (struttura o luogo fisico che eroga prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione);
2. servizi di medicina di laboratorio;
3. strutture di diagnostica per immagini;
4. presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale (svolgono attività finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità di vita e l'inserimento psico sociale, attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione);
5. centri ambulatoriali di riabilitazione (si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche di recupero e rieducazione funzionale per la globalità del trattamento sull'handicap, che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medico-psicologico-pedagogico);
6. centro di salute mentale;
7. consultorio familiare;
8. centri ambulatoriali per il trattamento delle dipendenze patologiche;
9. centri per la procreazione medico assistita;
10. centro ambulatoriale per attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento;
11. ambulatorio di medicina dello sport. Nell'ambulatorio è richiesta la designazione di un responsabile sanitario che ne assume la

responsabilità organizzativa. Il responsabile sanitario è, di norma, un medico. Negli ambulatori che erogano prestazioni sanitarie per le quali non è prevista la figura di un medico la responsabilità organizzativa è in capo ad un professionista della struttura espressamente indicato.

b) per studio medico, odontoiatrico o di altra professione sanitaria: la sede in cui il professionista, singolo o associato, esercita personalmente ed in regime di autonomia l'attività sanitaria. Il locale dove si svolge l'attività di studio professionale è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario;

c) per studio polimedico: la sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare, condividendo alcuni servizi, in particolare la sala d'attesa ed i servizi igienici. Il locale dove si svolge l'attività di studio polimedico è privato, non aperto al pubblico. Non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario;

d) per struttura: qualora non diversamente specificato, qualunque struttura, pubblica o privata, sanitaria o socio-sanitaria, ospedaliera o extra-ospedaliera, residenziale o semi-residenziale, ambulatoriale, di assistenza domiciliare, ovvero studio polimedico o medico, soggetta a una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;

e) per cure domiciliari: sono definite dagli articoli 22 e 23 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

f) per servizio regionale: l'ufficio dirigenziale regionale competente in materia di autorizzazioni sanitarie;

g) per adattamento: l'utilizzo di un immobile già esistente, anche qualora non sia necessario il cambio di destinazione d'uso;

h) per ampliamento: l'incremento del numero dei posti letto o della volumetria delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate;

i) per trasformazione: la diminuzione

del numero di posti letto o della volumetria delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, nonché il cambiamento o l'aumento delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte;

l) per trasferimento: lo spostamento della struttura in altra sede senza ampliamento o trasformazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate;

m) per prestazioni sanitarie a minore invasività: le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

1. non apertura delle sierose;
2. rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
3. rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 lettera b), gli studi polimedici o medici, e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, anche se erogano prestazioni sanitarie a minore invasività, non sono soggetti alle autorizzazioni sanitarie. Devono comunicare l'apertura di tali strutture all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, oltre che gli eventuali trasferimenti successivi.

3. Il presente regolamento non si applica agli studi medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario regionale per l'esercizio dell'assistenza primaria.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO- SANITARIE

Art. 3

(Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Sono soggette al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione:

- a) le strutture che erogano prestazioni

in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

c) i complessi termali;

d) gli ambulatori che erogano:

1. prestazioni ambulatoriali di assistenza specialistica che richiedono procedure diagnostiche o terapeutiche invasive, ovvero di particolare complessità o che comportano un rischio per il paziente;
2. prestazioni ambulatoriali di assistenza specialistica afferenti a più di 3 di branche specialistiche;
3. prestazioni di medicina di laboratorio;
4. i centri di salute mentale;
5. i consultori familiari;
6. i centri ambulatoriali per il trattamento delle dipendenze patologiche;
7. i centri per la procreazione medico assistita;
8. attività di diagnostica per immagini e strumentale ad alta tecnologia di Radiologia con intensità radiogena maggiore di 200 Kev, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), TAC-PET, Adroterapia, Radioterapia, Litotrissia.

2. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di cui al comma 1 deve essere richiesta in caso di:

a) costruzione di nuove strutture;

b) adattamento di immobili già esistenti;

c) ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture già autorizzate alla realizzazione.

3. In riferimento agli immobili adibiti a strutture sanitarie o socio-sanitarie già autorizzate, non è richiesta un'ulteriore autorizzazione alla realizzazione per svolgere attività di edilizia libera, di cui all'articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie

correlate), ovvero l'esecuzione di interventi edilizi per i quali è richiesto un titolo abilitativo di cui all'articolo 114 della l.r. 1/2015 (Scia o permesso di costruire), purché detti interventi non comportino ampliamento o trasformazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate. Deve comunque essere data comunicazione, a titolo informativo, all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

4. L'autorizzazione alla realizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Il legale rappresentante dell'ente gestore della struttura per la quale si intende ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 3, inoltra al Comune competente per territorio domanda di autorizzazione alla realizzazione.

2. La domanda contiene le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), concernenti in particolare:

a) le generalità del legale rappresentante;

b) la proprietà o altro titolo legittimante del bene oggetto dell'autorizzazione;

c) la dichiarazione sostitutiva ai fini della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.).

3. La domanda è altresì corredata:

a) dal progetto della struttura, anche preliminare, corredato dalle relative planimetrie;

b) da una relazione contenente:

1. la descrizione del progetto sanitario o socio-sanitario che si intende realizzare;
2. la tipologia di struttura che si intende realizzare, secondo le classificazioni di cui alle normative nazionali e regionali vigenti;
3. l'indicazione di ogni singola attività o prestazione sanitaria o socio-sanitaria che si intende svolgere o erogare, con la specificazione dei relativi volumi o dei posti letto.
4. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza, con particolare riferimento a quelle in materia di edilizia e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, controllata la regolarità e l'ammissibilità della domanda, acquisita la verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale, di cui all'articolo 5, rilascia l'autorizzazione nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).
5. Il Comune trasmette al servizio regionale il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente, lo stesso può chiedere al Comune il riesame dell'istanza.
7. Qualora il Comune accerti il mancato adeguamento alle prescrizioni procede alla revoca dell'autorizzazione alla realizzazione precedentemente concessa con prescrizioni.

Art. 5

(Verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale)

1. La verifica di compatibilità del progetto con la programmazione regionale, di cui all'articolo 4 comma 4, è rilasciata dal servizio regionale in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di

insediamento prioritario di nuove strutture. Qualora i fabbisogni complessivi non siano stati definiti, la verifica di compatibilità è rilasciata con atto della Giunta regionale. La Regione può individuare, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del d.lgs. 502/1992, gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo con atto della Giunta regionale idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

2. La verifica di compatibilità del progetto è resa dalla Regione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune.

3. La verifica di compatibilità del progetto è obbligatoria e vincolante.

4. La verifica di compatibilità del progetto ha validità di tre anni dalla data di trasmissione al Comune. Decorso tale termine, se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati o se non è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, il legale rappresentante che aveva ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione è tenuto a chiedere al Comune di acquisire presso la Regione una nuova verifica di compatibilità. In caso contrario, la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio è inammissibile.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Art. 6

(Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Le strutture in possesso di autorizzazione alla realizzazione in corso di validità ai sensi dell'articolo 3, anche a seguito di ampliamento, trasformazione o trasferimento delle stesse, devono richiedere al servizio regionale, prima dell'avvio delle attività l'autorizzazione all'esercizio.

2. Sono altresì soggette all'autorizzazione all'esercizio le strutture, pubbliche e private, di seguito elencate:

a) gli ambulatori di cui all'articolo

2 comma 1 lettera a);

b) i singoli professionisti degli studi polimedici e degli studi medici, e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, che svolgono attività sanitarie o procedure chirurgiche, e terapeutiche o diagnostiche invasive, ovvero di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente;

c) le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi;

d) le organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione delle cure domiciliari;

e) gli studi odontoiatrici.

3. Per le organizzazioni pubbliche e private di cui alla lettera d) del comma precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle cure domiciliari, si applicano i requisiti riportati nell'Allegato B dell'intesa n. 151/CSR del 4 agosto 2021 che si intendono integralmente recepiti con il presente regolamento.

4. Le strutture di cui al comma 2 già autorizzate all'esercizio, devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio anche nel caso di trasferimento.

5. Con riferimento alle strutture ambulatoriali già autorizzate, l'autorizzazione all'esercizio è richiesta anche nei casi di cambiamento o aumento delle branche specialistiche alle quali le prestazioni erogate afferiscono.

6. Con riferimento alle strutture ambulatoriali già autorizzate, l'autorizzazione all'esercizio non è richiesta nel caso di erogazione di ulteriori tipologie di prestazioni afferenti a branche specialistiche già autorizzate, purché non rientranti in nessuna di queste tipologie:

a) prestazioni invasive;

b) prestazioni di particolare complessità, o comportanti un rischio per il paziente;

c) prestazioni che possono essere erogate solo in ambulatori protetti, ovvero situati presso strutture di ricovero, ovvero dotati di particolari requisiti ove definiti dalla Regione.

7. Nei casi di cui al comma 5 le variazioni che riguardano l'erogazione di singole

prestazioni devono essere comunicate alla Azienda USL di competenza, e al servizio regionale.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definite la classificazione e i requisiti delle prestazioni ambulatoriali e ulteriormente specificati quelli delle cure domiciliari.

Art. 7

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Il titolare o il legale rappresentante della struttura pubblica o privata, di cui all'articolo 6, che intende svolgere attività o erogare prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, inoltra al servizio regionale apposita domanda.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, concernenti in particolare:

a) la denominazione della struttura, dell'ambulatorio o dello studio e la sua ubicazione;

b) le generalità del titolare o del legale rappresentante;

c) la denominazione o ragione sociale dell'eventuale ente gestore, la forma giuridica, la sede legale, gli estremi dell'atto costitutivo;

d) le generalità ed i titoli di studio e professionali del responsabile sanitario;

e) qualora necessaria, il possesso dell'autorizzazione alla realizzazione in corso di validità ai sensi dell'articolo 5 comma 3, allegando le necessarie evidenze comprovanti la data di inizio dei lavori;

f) la descrizione del progetto sanitario o socio-sanitario che si intende realizzare, in conformità a quanto già contenuto nella autorizzazione alla realizzazione, ove richiesta;

g) la tipologia di struttura e le attività che si intendono avviare, secondo le classificazioni e i requisiti di cui alle normative nazionali e regionali vigenti, in conformità a quanto già contenuto nella autorizzazione alla

realizzazione, ove richiesta;

h) l'indicazione di ogni singola attività o prestazione sanitaria o socio-sanitaria che si intende svolgere o erogare, con la specificazione dei relativi volumi attesi o dei posti letto, in conformità a quanto già contenuto nella autorizzazione alla realizzazione, ove richiesta.

i) la dichiarazione sostitutiva ai fini della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 159/2011.

3. La domanda è corredata dall'attestazione, resa dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, concernente il possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ovvero stabiliti da altre disposizioni vigenti, nonché degli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti da regolamenti regionali ai sensi dell'articolo 117 comma 2 della l.r. 11/2015. In caso di autorizzazione per attività svolte da una Azienda Unità Sanitaria Locale, l'istanza è presentata presso una diversa Azienda Unità Sanitaria Locale regionale.

4. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 3, l'Azienda Unità Sanitaria Locale organizza i necessari sopralluoghi presso i locali della struttura che richiede l'autorizzazione all'esercizio.

5. Il servizio regionale, verificata l'ammissibilità dell'istanza, rilascia con provvedimento dirigenziale l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. L'autorizzazione all'esercizio contiene:

a) i dati anagrafici dell'ente gestore della struttura ovvero del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;

b) la tipologia della struttura, nonché il numero dei posti letto o la volumetria delle attività e delle prestazioni autorizzate;

c) i dati anagrafici e i titoli di studio e professionali posseduti dal responsabile sanitario.

7. L'autorizzazione all'esercizio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale regionale.

8. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio o di prescrizioni contestate dal

soggetto richiedente, lo stesso può chiedere alla Regione il riesame dell'istanza.

9. In caso di autorizzazione all'esercizio concessa con prescrizioni il servizio regionale assegna alla struttura un termine, comunque non superiore a 12 mesi, entro il quale deve adeguarsi alle prescrizioni. Qualora il servizio regionale, anche avvalendosi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, accerti il mancato adeguamento alle prescrizioni procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio precedentemente concessa con prescrizioni, fatto salvo il caso in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico, non si disponga diversamente con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Variazioni dell'autorizzazione all'esercizio)

1. Il legale rappresentante o il titolare della struttura autorizzata all'esercizio è tenuto a comunicare entro trenta giorni al servizio regionale ed all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio:

a) le variazioni nella indicazione del responsabile sanitario;

b) le variazioni e le trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della stessa;

c) la temporanea e volontaria sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese fino ad un anno;

d) la ripresa dell'attività sospesa;

e) la definitiva cessazione dell'attività.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al mantenimento dei requisiti minimi e, ove previsti, aggiuntivi.

3. Il servizio regionale, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, emana il conseguente provvedimento dirigenziale di variazione dell'autorizzazione all'esercizio.

CAPO IV

VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E

DECADENZA

Art. 9 *(Vigilanza)*

1. Il servizio regionale effettua la vigilanza su tutte le strutture autorizzate all'esercizio, anche avvalendosi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. L'Azienda Unità Sanitaria Locale effettua presso le strutture la verifica della permanenza dei requisiti minimi e, ove previsti, aggiuntivi, con periodicità almeno quinquennale, dandone comunicazione degli esiti al servizio regionale.

Art. 10 *(Sospensione, revoca e decadenza)*

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze ovvero di carenze dei requisiti, emerse a seguito delle attività di cui all'articolo 9, il servizio regionale procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio, previa comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 7 della l. 241/1990.

2. In caso di inadempienze non annoverate nel comma 1, emerse a seguito delle attività di cui all'articolo 9, il servizio regionale intima al legale rappresentante di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e di eliminare le difformità riscontrate, assegnando a tal fine un termine massimo di trenta giorni. Qualora il legale rappresentante non provveda nel termine assegnato, il servizio regionale dispone la sospensione dell'attività.

3. Il servizio regionale può revocare la sospensione dell'attività previo accertamento della rimozione delle infrazioni rilevate entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione. In caso contrario, il servizio regionale procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

4. In caso di inadempienze emerse a seguito delle attività di cui all'articolo 9, in deroga alle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3, per motivi di rilevante interesse pubblico, con atto della Giunta regionale può essere temporaneamente confermata

l'autorizzazione all'esercizio.

5. L'autorizzazione all'esercizio cessa la sua efficacia nei seguenti casi:

a) estinzione della persona giuridica autorizzata;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) accertata chiusura della struttura o inattività per un periodo superiore ad un anno.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Norme finali)

1. L'articolo 5 comma 4 si applica anche alle autorizzazioni alla realizzazione di strutture rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 (Entrata in vigore e norma di abrogazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6 "Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 11/09/2023

Il responsabile del procedimento
- Natascia Marsala